N. R.G. 4217/2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa CIVILE

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, nella seguente composizione:

dott. Luca Boccuni	Presidente
dott.ssa Chiara Campagner	Giudice
dott.ssa Lisa Torresan	Giudice est.

all'esito della camera di consiglio del 9 maggio 2018 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nel procedimento in epigrafe promosso da

A ---, rappresentata e difesa dall'avv. del Foro di Ravenna, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Venezia, S. P. giusta procura a margine dell'atto di citazione,

attrice

contro

B e C NI, rappresentati e difesi dagli avv.ti - -, elettivamente domiciliato presso il loro studio Scala (VR) Viale giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

convenuti

con la chiamata in causa di

D I, rappr. e dif. dall'avv. co e domiciliato presso il di lui studio in V 30, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

terzo chiamato

In punto: cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali.

* * *

Conclusioni di parte attrice:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in Composizione Collegiale, ogni contraria istanza reietta e disattesa, nel merito:

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TORRESAN LISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11d45e - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

1. in rito ed in via istruttoria: (*a*) previa revoca dell'ordinanza del 13.11.2015 sul punto, ammettere le prove orali e la CTU tecnico estimativa richieste nella 2^ memoria ex art. 183 c.p.c. in atti, respingendo ogni avversaria richiesta probatoria per i motivi e le ragioni esposte nella 3^ memoria ex art. 183 c.p.c., da intendersi qui per intero richiamate e trascritte con conseguente conferma in *parte qua* dell'ordinanza istruttoria prefata; (*b*) ordinare - assegnando all'attrice la somma ritenuta equa a titolo di risarcimento del danno - la cancellazione delle frasi offensive contenute nella 3^ memoria ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta ove si imputa, del tutto infondatamente, alla comparente condotte inerenti insussistenti truffe, peraltro definitivamente escluse anche dal Procuratore della Repubblica di Verona, come da richiesta di archiviazione conosciuta in data 13.09.2016, quindi solo dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e che, pertanto, solo ora ritualmente si produce (doc. n. 19);

2. nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale ex artt. 1453 e 1455 c.c. posto in essere dai Signori B zi e ra. C nell'esecuzione del contratto di cessione delle quote sociali di " E " l. per i titoli in atti dedotti e - per l'effetto - condannare i medesimi - in solido tra loro – al pagamento della somma di € 66.486,20, ovvero di quell'altra ritenuta equa e di giustizia all'esito del giudizio ex art. 1223 c.c., in favore di A , il tutto oltre interessi ex artt. 5 D.lgs. n. 231/2002 e/o 1284 comma IV c.c. dal dì del dovuto al saldo effettivo, con capitalizzazione trimestrale ex art. 1283 c.c., ed oltre il maggior danno ex art. 1224 comma II c.c.;

3. sempre nel merito ed in ogni caso: accertare e dichiarare - per le ragioni esposte in atti - improcedibile, inammissibile, decaduta, prescritta e, comunque, del tutto infondata in fatto ed in diritto ogni eventuale domanda riconvenzionale, eccezione e deduzione avanzata dalle controparti nel corso del giudizio, con conseguente accertamento negativo di ogni asserito ed insussistente diritto di credito o altro dei Signori B o e C per i fatti di cui è causa nei confronti dell'attrice medesima;

4. vinte le spese di lite del giudizio cautelare e di merito".

Conclusioni dei convenuti B / C

Nel merito in via principale: accertare e dichiarare infondata in fatto e in diritto la domanda ex adverso proposta in merito all'inadempimento contrattuale e per l'effetto rigettare la domanda medesima; riconoscere i danni subiti dai sig.ri B e C e, per l'effetto, condannare A a e D e a pagare, in via solidale tra loro, ai si.gri B C lo la somma di euro 207.671,00, compensando il credito per la sig.ra A, o comunque quella ritenuta di giustizia, il tutto con interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 nonché rivalutazione monetaria;

nel merito in subordine: nella denegata ipotesi che questo illustrissimo Giudice non voglia accogliere la domanda di risarcimento e della relativa compensazione del credito vantato dalla sig.ra A si chiede di accertare e dichiarare che l'ammontare del credito dell'odierna attrice è pari ad euro 7.806,68 e, per

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TORRESAN LISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11d45e - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

l'effetto, condannare gi odierni convenuti al pagamento di tale minor somma. Con vittoria di spese, compenso profesionale, cpa e accessori di legge. In via istruttoria.

in via istruttoria: come da memorie istruttorie.

Conclusioni del terzo chiamato:

Pur confermando quanto riportato nella comparsa di costituzione e risposta, relativamente sia allo stato dei mezzi al momento della vendita sia al conteggio relativo alla cessione quote, respingersi in ogni caso integralmente le domande proposte nei confronti del sig. D in quanto lo stesso non ha percepito alcunché in sede di cessione dell'azienda, avendo percepito le somme solamente la signora A la quale, oltretutto, gestiva di fatto ed in via pressoché esclusiva la ditta E srl. Il tutto con vittoria di spese, competenze di lite gravate dal rimborso forfetario, spese generali e cpa.

In via istruttoria: come da comparsa di costituzione e risposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A a evocato in giudizio B i e I C esponendo di essere stata socia, con D della società E avente ad oggetto servizi di noleggio autoveicoli. L'attrice, dopo avere allegato di essere stata titolare dell'80% delle partecipazioni, essendo in capo all'altro socio la titolarità del residuo 20%, ha esposto:

- che, con atto del 25.11.2013, la totalità delle partecipazioni societarie è stata trasferita ai convenuti;
- che, con accordo scritto di pari data, gli acquirenti riconoscevano in capo all'attrice un credito di complessivi euro 66.486,20, dei quali 50.243,10 a titolo di finanziamento soci ed euro 16.243,10 a titolo di compenso maturato per la carica ricoperta di procuratore della società;
- che, a garanzia del predetto credito, gli acquirenti rilasciavano in favore dell'attrice tre assegni bancari dell'importo di euro 10.000,00 ciascuno, consegnati nelle mani del proprio consulente di fiducia, Rag. P
- che, al momento della cessione, le parti avevano piena contezza della situazione della società solo fino alla data del 30.09.2013;
- che, per tale ragione, i convenuti si erano riservati di verificare in contraddittorio e in modo più approfondito, entro il 31.12.2013, con l'ausilio dei rispettivi consulenti contabili, la situazione patrimoniale della società al 25.11.2013, al fine di valutare la sussistenza, in loro favore, di eventuali conguagli;
- che, nonostante il termine fosse decorso, le parti non erano giunte ad alcuna concludente verifica, né alla determinazione di alcun conguaglio, avendo invece i convenuti accampato delle contestazioni infondate, al sol fine di sottrarsi al pagamento di quanto già riconosciuto in favore dell'attrice, dovendo pertanto il credito ritenersi incontestabilmente determinato nell'importo di

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TORRESAN LISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11d45e - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

euro 66.486,20.

L'attrice ha pertanto chiesto l'accertamento dell'inadempimento dei convenuti all'esecuzione del contratto di cessione e la condanna dei medesimi, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 66.486,20.

Ha poi proposto domanda di accertamento negativo di ogni preteso credito dovessero vantare i convenuti in ragione dei titoli per cui è causa.

* * *

Nel costituirsi in giudizio, i convenuti hanno dedotto che le parti avevano convenuto il prezzo della cessione in complessivi euro 400.000,00, dei quali euro 300.000,00 versati al momento della stipula.

Hanno poi allegato che, mediante la separata scrittura privata menzionata dalla stessa attrice, le parti, considerate le difficoltà incontrate nel determinare il giusto valore del patrimonio aziendale e nel definire i debiti della società , si erano riservate di verificare in maniera più approfondita la situazione finanziaria della società tessa al 25.11.2013.

Secondo quanto dedotto dai convenuti, l'accordo prevedeva che gli acquirenti si sarebbero accollati ulteriori debiti, rispetto a quelli già riconosciuti al momento della stipula della cessione, tra i quali figurava anche il credito vantato dall'odierna attrice, sino a concorrenza del prezzo residuo, pari ad euro100.000,00. L'eventuale maggiore posizione debitoria sarebbe stata posta a carico dell'alienante mediante espressa rinuncia, anche parziale, al proprio credito, qualora la differenza tra le voci fosse risultata a suo sfavore.

Gli acquirenti hanno poi specificato che, al momento della stipula dell'atto di cessione, risultava, a favore della società, un attivo di euro 490.105,29 ed un passivo di euro 39.409,51. Per tale avevano versato assegni in garanzia, pari a complessivi 30.000,00 euro, ovvero pari alla somma che sarebbe dovuta restare a carico della società qualora la situazione patrimoniale fosse stata confermata.

Hanno allegato che il superamento del termine del 31.12.2013 sarebbe stato concordato tra i rispettivi consulenti, delegati dalle parti, e che il mancato raggiungimento dell'accordo sarebbe stato determinato dalla scoperta di una situazione in perdita, all'esito della quale il risultato sarebbe stato negativo per euro 159.105,78, residuando quindi in capo all'attrice esclusivamente un minor credito di euro 7.806,68.

Hanno poi precisato di avere scoperto che i veicoli facenti parte dell'azienda presentavano gravi problemi tecnici, essendo stati necessari numerosi interventi di manutenzione. Alcuni mezzi avrebbero subito guasti durante il noleggio, con conseguenti lamentele da parte dei clienti e danno all'immagine per la società.

Hanno lamentato un danno da fermo tecnico pari ad euro 4.500,00, versati in favore di un'autofficina che aveva riparato un mezzo incidentato , tenendolo poi in custodia senza avvertire i convenuti che il veicolo era stato riparato e quindi era pronto per il ritiro.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TORRESAN LISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11d45e - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

Hanno poi dedotto di avere scoperto la manomissione di alcuni dei contachilometri, eccependo che tale manomissione avrebbe comportato, in sede di trattative, un'erronea valutazione dei relativi automezzi, i quali, all'esito delle verifiche, risulterebbero significativamente svalutati.

Hanno quindi esposto di avere presentato denuncia querela per tali fatti e, previa istanza di autorizzazione alla chiamata in garanzia di [illegible] e, hanno proposto domanda riconvenzionale nei confronti di entrambi gli alienanti, invocando la garanzia per vizi della cosa venduta, e chiedendo il risarcimento dei danni, complessivamente quantificati in euro 207.671,00, tenendo conto della compensazione con il credito vantato dall'attrice, quantificato, come sopra detto, in euro 7.806,68.

In via subordinata, hanno chiesto di accertare il minor valore del credito vantato dalla controparte.

* * *

Si è costituito il terzo chiamato [illegible] il quale ha contestato integralmente la domanda riconvenzionale ed ha allegato di avere rivestito la qualifica di amministratore solo formalmente, deducendo che la gestione societaria sarebbe spettata integralmente alla socia [illegible] titolare esclusiva di ogni più ampio potere di amministrazione. [illegible] è pertanto e dichiarato estraneo ad ogni responsabilità, sia con riguardo all'intervenuta cessione di quote sia ai lamentati vizi delle vetture.

La causa è stata istruita documentalmente.

* * *

La domanda di parte attrice è fondata.

La pretesa creditoria trova fondamento in una scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 25.11.2013.

L'atto, denominato "lettera di intenti", contiene dei patti collegati all'atto di cessione delle partecipazioni societarie, sottoscritto in pari data.

Nello specifico, le parti, in tale scrittura, hanno specificato di avere attribuito alla cessione un prezzo complessivo di euro 400.000,00, dei quali 300.000,00 versati al momento della stipula, così testualmente ripartiti:

"euro 400,00 per acquisto quote della sig.ra [illegible] pari all'80% della società [illegible] srl;

euro 100,00 per acquisto quote sig. [illegible] pari al 20% della società [illegible] srl;

Euro 71.275,79 per estinzione del debito complessivo di [illegible] srl verso il [illegible] spa alla data del 25.11.2013;

euro 192.347, 57 per estinzione del debito complessivo di [illegible] srl verso [illegible] srl alla data del 25.11.2013; euro 35.876,64 per estinzione parziale del finanziamento di complessivi euro 86.546,00 effettuato da [illegible] a favore di [illegible] srl.

Mediante tale scrittura, i soci acquirenti hanno quindi dato atto di essersi accollati debiti della società, imputati al pagamento della cessione, ed hanno espressamente riconosciuto il credito della odierna attrice, pari a complessivi euro 86.546,00.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TORRESAN LISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11d45e - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

Le parti hanno inoltre riconosciuto un ulteriore credito della socia Bernardini a titolo di compenso per la carica di Procuratore della società, precisando testualmente che la stessa - A lla base della situazione patrimoniale redatta il 30 settembre 2013, risultava ancora creditrice verso la società / € t srl, tenendo conto del pagamento già eseguito, imputato a parziale estinzione del credito relativo al finanziamento soci, di euro 50.669,36 a titolo di finanziamento e di euro 16.246,10 quale compenso per la carica di procuratore della società.

Il credito, alla data del 25.11.2013, è stato quindi quantificato in complessivi euro 66.486,20, non essendovi traccia alcuna del fatto che, da tale credito, dovesse essere detratta, a carico dell'attrice, la perdita patrimoniale risultante dalla situazione della società al 30.09.2013. Una deduzione di siffatto tenore è stata svolta dalla parte convenuta solo in corso di causa, in contrasto con il contenuto del documento avente ad oggetto gli accordi intercorsi tra le parti. Si tratta quindi di allegazione che introduce l'esistenza di un ulteriore patto aggiunto, contestuale rispetto al documento e contrario alle risultanze dello stesso, che però non trova traccia alcuna nella documentazione in atti e che pertanto non può ritenersi provato.

Peraltro, sempre in tale scrittura, gli acquirenti hanno confermato di avere consegnato nelle mani del Ragioniere . a garanzia del debito che precede (quantificato in complessivi euro 66.486,20) , tre assegni di euro 10.000,00 ciascuno.

Tali assegni valgono quindi come promessa di pagamento, esonerando la creditrice dall'onere provare il rapporto fondamentale.

Chiarito quanto sopra, è vero che le parti, nella ridetta scrittura, hanno dato atto dell'intenzione di verificare la situazione patrimoniale della società al 31.12.2013 al fine di quantificare eventuali conguagli. È altresì vero che le parti hanno stabilito che , qualora, dalle indagini svolte, fosse emersa una perdita superiore ad euro 100.000,00, questa sarebbe stata a carico dell'attrice stessa, mediante rinunzia, anche parziale, al proprio credito.

Deve tuttavia osservarsi come i convenuti non abbiano introdotto alcun utile elemento di prova al fine di dimostrare l'effettiva situazione patrimoniale al 31.12.2013 e quindi, al fine di quantificare il proprio credito, vantato in compensazione nei confronti dell'attrice.

Invero, i convenuti si sono limitati a depositare corrispondenza informale, che si reputa intercorsa via e-mail tra i consulenti delle parti durante le indagini contabili di cui sopra, dalla quale tuttavia emerge esclusivamente che non è stato raggiunto un effettivo accoro sulla situazione patrimoniale dell'azienda al 31.12.2013 e che sono state ipotizzate alcune soluzioni transattive.

Il documento n. 9, prodotto da parte convenuta, non può rivestire alcuna efficacia probatoria.

Si tratta invero di un prospetto, privo di sottoscrizione alcuna, che, secondo i convenuti rappresenterebbe la situazione patrimoniale di . € t srl al 25.11.2013. Tale documento non fa riferimento né risulta supportato da alcun documento contabile della società ed è stato contestato dall'attrice, la quale ha

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TORRESAN LISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11d45e - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

depositato una propria perizia di parte, che darebbe conto di una situazione patrimoniale dai valori del tutto differenti

Non vi è quindi prova alcuna che la situazione contabile della società al momento del trasferimento fosse quella rappresentata nel doc. n. 9

Né è possibile disporre a tal fine consulenza tecnica d'ufficio, non avendo, le parti, depositato documentazione idonea a ricostruire la situazione contabile al momento della cessione.

In ragione di quanto sin qui esposto, deve concludersi che il credito vantato dall'attrice sia cristallizzato nell'ammontare riconosciuto dagli stessi convenuti nella scrittura privata del 25.11.2013. I convenuti, per l'effetto, vanno condannati a versare, in favore dell'attrice, il complessivo importo di euro € 66.486,20, oltre ad interessi come da domanda dal dovuto al saldo.

* * *

Va ora esaminata la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, da ritenersi infondata per le ragioni che seguono.

Il contratto sottoscritto tra le parti in data 25.11.2013 (doc. n. 1 di parte attrice) ha ad oggetto la cessione delle partecipazioni societarie della società . [illegible] :l.

L'oggetto immediato del contratto di cessione è costituito, quindi, dalle partecipazioni societarie, ovvero dall'insieme diritti ed obblighi derivanti dall'assunzione della qualità di socio, e non certo dal patrimonio della società, che costituisce esclusivamente l' oggetto mediato del contratto .Ne consegue che la garanzia per vizi di cui agli artt. 1470 e ss cc può riguardare solo i vizi della partecipazione societaria e non i vizi dei beni che compongono il patrimonio societario, che la quota rappresenta ma che non costituiscono oggetto del trasferimento.

Ed invero, come osservato dalla Suprema Corte, ancorché in materia di trasferimento di azioni , "*le qualità delle stesse che, secondo il comune apprezzamento, devono ritenersi determinanti del consenso, debbono, pertanto, limitarsi a quelle che attengono alla funzione tipica delle azioni predette, e cioè all'insieme delle facoltà e dei diritti che esse conferiscono al loro titolare, nella struttura della società, senza alcun riguardo al valore di mercato di esse, quale può risultare dal bilancio, dallo stato patrimoniale della società e da tutti gli altri elementi che influiscono sul loro valore (Cass.1603172007).*

Ritiene il Collegio, con ciò uniformandosi all'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, che i sovraestesi principi possano essere agevolmente applicati anche in tema di trasferimento di partecipazioni di srl, trattandosi di cessione che, come nelle società per azioni, ha per oggetto il titolo rappresentativo della partecipazione del socio, costituito non dai beni che compongono il patrimonio ma da un insieme di diritti e di obblighi legati allo *status* di socio. Le carenze o i vizi relativi alla consistenza e alle caratteristiche dei beni ricompresi nel patrimonio sociale possono pertanto giustificare la risoluzione di tale contratto solo se sono state fornite a tale riguardo dal cedente specifiche garanzie contrattuali, anche se non vi è bisogno che esse vengano così espressamente qualificate, sufficiente essendo che il rilascio della garanzia si evinca

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TORRESAN LISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11645e - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

inequivocamente dal contratto, laddove invece la determinazione del valore economico della cessione attiene alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti, in grado di assumere rilievo giuridico solo ove, in relazione alla consistenza economica della partecipazione, siano state previste esplicite garanzie contrattuali(Cass. civ. n. 26690/2006).

È quindi senz'altro possibile che, nell'ambito dell'autonomia privata, le parti decidano di attribuire alle quote un determinato valore o riconoscano, in favore dell'acquirente, determinate garanzie legate non tanto alla quota, quanto piuttosto, ai beni che compongono il patrimonio societario.

Tali obblighi devono tuttavia trovare fondamento in esplicite pattuizioni, che regolino l'oggetto e la delimitazione di tale garanzia.

Chiarito quanto sopra, nel contratto di cessione oggetto della presente fattispecie (doc. n. 1 di parte attrice) le parti non hanno fatto alcun riferimento al valore delle quote, né hanno assunto alcuna garanzia.

Nemmeno nel parallelo accordo sottoscritto in pari data (doc. n. 25.11.2013) gli alienanti hanno assunto garanzie riferite al valore o alle qualità dei beni componenti la quota societaria.

La domanda riconvenzionale risulta quindi priva di fondamento e va rigettata, anche nei confronti del terzo chiamato, E , convenuto quale alienante, non sussistendo, a suo carico, alcun obbligo di garanzia nei termini allegati dai convenuti, per le ragioni ora esposte.

La convenuta, soccombente, va condannata a rifondere le spese di lite, liquidate ai sensi del DM 55/14, sia in favore dell'attrice, sia in favore del terzo chiamato.

In relazione alle spese del procedimento cautelare per sequestro giudiziario degli assegni proposto *ante causam*, va detto che, secondo quanto allegato da parte convenuta nella propria comparsa conclusionale, lo stesso è stato rigettato.

Il provvedimento di rigetto del giudizio cautelare , tenuto a regolare le spese di lite ex art. 669 *septies* cpc, non è in atti.

Peraltro, non sono nemmeno allegate le ragioni per le quali le spese dovrebbero essere diversamente regolate in sede di merito, avendo la convenuta dedotto che il rigetto fu motivato dall'insussistenza dei presupposti per la custodia degli assegni, intestati alla parte ricorrente , che quindi non poteva temere la compilazione abusiva degli stessi, ed essendo quindi giustificata, la soccombenza della ricorrente, in base a ragioni diverse da quelle che hanno supportato la vittoria nel merito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa così provvede:

- condanna B e C in solido tra loro, a versare, in favore di A l'importo di euro 66.486,20 oltre ad interessi al tasso legale dal dovuto al saldo;

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TORRESAN LISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11d45e - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

- rigetta le domande proposte da B e C nei confronti di A e D;

- condanna B e C, in solido tra loro, a rifondere in favore di A le spese di lite, che si liquidano in euro 1.340,73 per esborsi ed euro 11.645,00 per compensi professionali, oltre a spese generali al 15% e accessori come per legge;

- condanna B e C, in solido tra loro, a rifondere in favore di D le spese di lite, che si liquidano in euro 11.645,00 per compensi professionali, oltre a spese generali al 15% e accessori come per legge.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio de 09.05.2018

Il Presidente

Dott. Luca Boccuni

I Giudice relatore ed estensore

Dott.ssa Lisa Torresan

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TORRESAN LISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11d45e - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

www.osservatoriodirittoimpresa.it